

FONTI E MEMORIE

Beni camerali della dogana del Patrimonio nella «Descriptio et consignatio», 1785

Introduzione

Le disposizioni pontificie relative ai pascoli che abbondavano soprattutto nelle più o meno prossime vicinanze di Roma, risalgono almeno ai tempi di Bonifacio IX, vale a dire agli inizi del secolo XV, e si susseguono « senza interruzione, con chiarezza di intenti e precisione di mezzi » (1).

La pastorizia recava non soltanto un contributo all'Erario, ma si rivelava anche e sempre più come fonte primaria di sostentamento della Dominante (2). Bisognava perciò regolarne l'esercizio, assicurare un regolare gettito delle entrate, proteggere pastori ed armenti, salvaguardando insieme gli interessi dei privati e quelli dello Stato. Sino dal secolo XV si era venuta formando « la cosiddetta dogana dei pascoli, o del Patrimonio, che consisteva nel godimento dei pascoli riservati allo Stato, di tutte le tenute e territori appartenenti direttamente allo Stato, oppure da questi ceduto alle Comunità ed ai privati ».

I territori su cui si esercitava la pastorizia subirono, con il tempo, modifiche; i rapporti tra lo Stato ed i doganieri, cui erano fissate le condizioni di fida da farsi alle pecore ed ai bestiami e quanto era attinente al regolare funzionamento della azienda, ebbero diversi regolamenti, sempre però nello spirito delle disposizioni di Bonifacio IX relative alla sicurezza dei pascoli. Quel Pontefice, avendo appreso che da varie regioni (e nominativamente dall'Abbruzzo) i pastori venivano a svernare con i loro armenti nella pianura del Patrimonio di San Pietro in Tuscia, ordinava a chi di dovere, di lasciar loro il libero transito per città, territori, distretti, passaggi e ponti soggetti alla Chiesa. Sempre nell'intento di provvedere alla loro sicurezza, egli vietava che si recassero loro danni nei movimenti migratori da e per la pianura suddetta; inoltre pastori e greggi dovevano avere libero passaggio e libera dimora, nonché il salvacondotto se le circostanze lo avessero richiesto.

Tuttavia, seppure la permanenza degli armenti già in sé costituiva un vantaggio per le province in cui se ne fissava la dimora iemale, i pastori erano tenuti a pagare le consuete gabelle che vennero poi appaltate con norme speciali. Al doganiere erano fissate le condizioni di fida da farsi al bestiame e quelle atte a stabilire un regolare funzionamento della azienda (3).

Parallelamente a quella di Roma funzionava con molteplici vincoli di natura personale e reale la dogana del Patrimonio, nella provincia

pontificia che Alessandro IV nella sua costituzione « *Ad diversas* » aveva chiamato l'orto speciale della Santa Sede (4). Le varie disposizioni emanate da Pio II negli anni 1459-1461 confermano chiaramente la esistenza delle due dogane; la regolamentazione data dal primo papa Piccolomini fu poi sempre seguita dai suoi successori che più volte intervennero per far valere, con gli interessi camerati, quelli degli affidati. Il pagamento della tassa doveva essere regolato dall'uso e dalla consuetudine nonché dal bando pubblicato dalla dogana. Era soggetto a tale onere chi avesse introdotto bestiame nella dogana e nei pascoli dei particolari. I cittadini di Roma e di Toscanella erano esentati dal pagamento della fida; essi dovevano vendere o concedere al doganiere ad un giusto prezzo i pascoli delle varie tenute esistenti entro i confini (« *in usum et utilitatem Dohanae praedictae ementibus pro iustis et rationalibus praeciis* »). Spettava poi al doganiere concedere la licenza per introdurre il bestiame nei pascoli, tenute e bandite.

I pontefici si preoccupavano inoltre di assicurare i pastori contro le angherie di comuni, università, rettori, governativi, baroni (5) che esigevano, ai danni dei pastori e della Camera Apostolica, gravi contribuzioni senza avere titolo per farlo, ed i proprietari di greggi, perciò, come lamentava Paolo II, non conducevano più il bestiame nelle dogane degli affidati, dove coloro i quali affidavano i loro bestiami erano tenuti soltanto al pagamento della fida. Nulla, invece, si doveva esigere per il passaggio dei greggi diretti al piano od alla montagna, soggetti soltanto al controllo della bolletta del doganiere da cui risultava che le bestie avevano pascolato nella dogana pagandone la fida (6).

Sisto IV, nello spirito delle norme già esistenti, fece lo speciale precetto riguardo al tenimento della città di Toscanella che doveva servire per ricovero e pascolo di tutti i bestiami condotti tanto nella dogana del Patrimonio quanto in quella di Roma (« *animalibus venientibus ad quancumque dohanam* ») (7).

Sul finire del sec. XV, Agostino Chigi, doganiere per Roma e per il Patrimonio, venuto in controversia con la Camera Apostolica circa il pagamento di certi danni da lui reclamati, lasciava, nel suo memoriale, un fosco quadro delle condizioni della pubblica sicurezza, e della minacciata e oltraggiata autorità del papa su determinati territori. Il documento chigiano, può avere esagerato la situazione, ma indubbiamente c'era del vero (8). Per tutto il secolo XVI e seguenti si hanno disposizioni in favore dei doganieri e dei pastori, nell'interesse superiore dello Stato e della Annona (9). « Le costituzioni pontificie e specialmente di Gregorio XIII e di Urbano VIII — scrive il Nicolai — gli istromenti della Camera Apostolica dell'appalto della dogana del Patrimonio, gli editti de' Cardinali camerlenghi, le cose giudicate, concedono ed autorizzano molti privilegi de' pastori, che vengono a pascolare col titolo della fida nelle terre comprese sotto la denominazione del Patrimonio, cioè esenzioni dal foro di ogni altro tribunale; eccetto quello de' doganieri, e del loro assessore, la immunità d'ogni pedaggio e gravezze de' territori ove passano, perché vadano direttamente da pascolo a pascolo, e come

dicesi entro la stanga, ed altresì la liberazione dalle pene di danno dato, coll'obbligazione soltanto di risarcire il danno; la facoltà di trattenersi tre giorni entro i territori ove passano co' loro greggi, e la libertà di provvedersi del pane necessario nonostante i divieti provinciali: la facoltà di portare arme difensive ed offensive come le possono portare altri ministri camerali. Questi ed altri simili privilegi che più precisamente si possono leggere in tali costituzioni ed ordinazioni, furono diretti a favorire l'interesse camerale di quel provento, e favorire l'arte pastorizia, ma insieme anche la grascia di Roma » (10).

Si ritrovano, è chiaro, motivi di fondo della storia economica ed agraria dello Stato pontificio. Per quanto riguarda le terre e la dogana nel sec. XVIII, epoca cui si riferiscono i documenti in esame si può rilevare da un lato l'alternata vicenda della abbondanza e della carestia di erbe (11), e dall'altro le disposizioni circa la dogana ed i terreni pascolivi.

Il 24 agosto 1712 il cardinale camerlengo emanava un bando che richiamava precedenti disposizioni circa i limiti della Dogana dei pascoli stabiliti da Gregorio XIII e circa l'allargamento delle strade voluto da Innocenzo X. I fidati, secondo quanto era già stato stabilito, conservavano il privilegio di poter dimorare con le loro greggi per tre giorni in un luogo senza corrispondere alcuna tassa; tuttavia per il periodo compreso tra il primo gennaio ed il 20 febbraio non dovevano muovere il bestiame dai luoghi di pascolo, al fine di agevolare il compito dei contatori della dogana (12).

Come scrive il Milella che sotto il pontificato di Pio IX si occupò dei pascoli del territorio di Corneto, solo a partire dal 1747 i papi incominciarono a concedere l'autorizzazione di chiudere alcuni terreni al pascolo comunale purché i proprietari vi effettuassero migliorie. In passato era consuetudine vendere ai possessori di masserie (partecipanti) parte dell'erba dei terreni comunali; e così si fece sino al 1685, quando, constatando che molte erbe restavano invendute sia per notevole diminuzione di bestiame sia per il prezzo esorbitante richiesto, si decise di affittare i terreni ai partecipanti dietro corresponsione di un canone di scudi 4360, di triennio in triennio. Nell'anno 1700 il contratto non fu più rinnovato, ma in effetti i partecipanti godettero dei pascoli sino al 1775, allorché il comune di Corneto deliberò di tornare all'antico sistema. Gli utenti fecero opposizione, e del giudizio venne investita la Sacra Congregazione del Buon Governo chiamata a rispondere al dubbio « an liceat communitati Corneti vendere herbas communales maiori vel meliori oblatores, seu potius sint repartiendae pro scutis 4360 ». La risoluzione venne fatta in questi termini: « Placere de concordia », per cui, a titolo di concordia, il prezzo annuo venne cresciuto di 200 scudi, mentre i pascoli vennero concessi ai partecipanti in affitto perpetuo. Quando infine i proprietari restrinsero i terreni, essi vennero onerati di un censo annuo (13).

Va infine ricordato l'editto 17 settembre 1749 del cardinale camerlengo Silvio Valenti sopra gli affitti dei pascoli d'inverno e d'estate

(impropriamente detti « compra-vendita delle erbe »), al fine di impedire speculazioni ed incette di pascoli rivenduti allo stesso prezzo, se non a prezzo maggiorato, dopo averli sfruttati (14). Lo stesso cardinale confermò le note esenzioni (15).

Gli Statuti degli affidati furono confermati nel 1785 da Pio VI; nel 1789 lo stesso Pontefice abolì la precettazione degli agnelli ed il protezionismo sui prodotti della pastorizia (16). L'argomento è degno d'interesse, ma esula dallo scopo di queste note.

La definizione della dogana data dal Moroni, e certamente a lui suggerita da qualche giurista ed (od) erudito così suona: « Luogo dove si scaricano le mercanzie per mostrarle e gabellarle, il cui vocabolo derivò forse da' diritti di Dohana esistenti in Italia fin dal sec. XI, o da un Dazio imposto primitivamente dai Dogi veneti, e col quale l'amministrazione incaricata di percepire i tributi che si pagano all'entrata e all'uscita delle merci non che il locale ove ha sede, i dazii stessi e i doganieri suoi agenti; e quando tali tasse sono troppo elevate — conclude con evidente buon senso — provocano l'illecito contrabbando, o commercio clandestino esercitato da contrabbandieri » (17).

Questa definizione si può applicare alla Dogana del Patrimonio, appaltata, ordinariamente per un novennio, con la tesoreria a varie persone o società di persone. Nel sec. XVIII spirò il secondo novennio di tesoreria ed appalto delle Dogane concesso una prima volta nel 1689 a Venanzio Giori (18); fino al 1712 ricoperse tali uffici (19), appaltando altresì i malefici ed amministrando la gabella dei 2 quattrini a libra di carne, Giannettino Figoli (cessionario per quest'ultima di Giovanni Francesco Benzoni e di Giovanni Francesco Patriarca) (20). Dalla sua morte (1711) fino al 1714 Ercole Consalvi, curò le pendenze di quella gestione (21).

Appaltate nel 1712 a Niccolò Renzoli e a Domenico Giacomo Zagari, la tesoreria e la dogana (22), passarono nel 1739 ad un altro Consalvi, Giovanni Gregorio che curò, sino al 1743 gli interessi della « cessata ragione » (23); per un successivo novennio (1739-1748) figura Antonio Pagliacci (24); indi (1748-1749) la società tra Michele ed Odoardo Lopez (25); la compagnia di Francesco Mattei (26) cui aggiunge il nome in ditta, a partire dal 1758 il conte Niccolò Soderini (27).

Segue poi la gestione di Gaetano Salvi (28), anche per la esigenza della nuova imposizione del quarto giulio nel macinato del grano e dei due giuli sul macinato dei grani minuti (29), ed infine i fratelli Valdambrini (30).

A partire dal 15 ottobre 1776 la fraterna Valdambrini Pietro Paolo e Benedetto iniziò la gestione della tesoreria e della dogana del Patrimonio e fu immessa nel possesso del palazzo camerale di Toscanella, di casali, masserie, tenute, fontanili e pertinenze; rinnovato il novennio di appalto, con la approvazione e autorizzazione del tesoriere generale Fabrizio Ruffo poi cardinale, l'abate Giulio Sperandini secondo sostituto commissario della Reverenda Camera Apostolica, « al cui dipartimento è addetto il surriferito appalto », procedette alla ricognizione di quei beni. Questi in compagnia dell'architetto camerale Francesco Navona,

partì per quella destinazione il 6 ottobre 1785, anticipando di qualche giorno l'andata per potere accudire ad altri interessi camerale in loco (31).

Il notaro camerale Silvestro Antonio Mariotti, che rogò sul posto i vari strumenti su cui ora riferiremo, annotò con cura l'itinerario e gli atti compiuti dai funzionari camerale, così da offrire una valida documentazione, in un quadro chiaro ed esauriente, dei beni appaltati ai Valdambrini, ed in particolare sul patrimonio terriero e su quello zootecnico della dogana del Patrimonio.

La visita vera e propria iniziò il 15 ottobre e, come risulta, fu molto accurata. Il 15 ottobre il Cassiere dell'appalto Carl'Antonio Quaglia con i suoi periti Angelo Antonio Persiani e Luigi Pasquali « per la stima e conta dei bestiami, stigli ed attrezzi », partì a cavallo da Viterbo per Allumiere insieme all'architetto Navona, all'abate Sperandini ed al notaio Mariotti.

Di lì passarono a Corneto per « descrivere il nuovo magazzino fabbricato », cioè il granaio a due piani costruito a perfetta regola d'arte (32) indi visitarono i fontanili (33), il casale con stalla e granaro di Borgarolo (34) la massaria delle pecore di Bagnaccio (35); la stalla, il granaro e la casa del fattore di Carcarella (36); il casale, la stalla e il granaro di Montebello (37); il casino dell'Olmo con il relativo fontanile (38) il palazzo camerale di Toscanella (oggi Tuscania) con cantine, granaro, forno, stalla e fienile (39); il casale, il granaro e la cantina di San Savino (40) i fossi, magazzini ed altre pertinenze delle tenute camerale (41) di cui fu redatto l'elenco, come pure dei capi di bestiame degli stigli ed attrezzi della massaria (42).

L'accurato inventario consente una precisa conoscenza del complesso di questi beni e ci è sembrato pertanto opportuno, di riferirne sulla scorta di tale documentazione.

I. - Tenute camerale

Le quaranta tenute camerale erano ripartite nei territori di Tolfa, Civitavecchia, Toscanella e Vetralla, ed erano in parte seminate, in parte pascolari e macchiose; in parte libere ed in parte gravate da servitù; i doganieri, nel territorio di Civitavecchia, godevano dello ius serendi su terre comunitative, mentre intorno a Toscanella lo ius pascenti era alternativamente goduto in altre terre, dai doganieri e da particolari che ne erano proprietari.

La loro estensione variava da un massimo che superava le 3.100 rubbia nel territorio di Tolfa a un minimo di 628 in quello di Vetralla; in quello di Toscanella raggiungeva quasi le 2.600 rubbia ed in quello di Civitavecchia si aggirava sulle 650. Di questa estensione che superava le 7000 rubbia (circa 12.500 ettari) oltre 4000 erano seminate (43).

In particolare: il territorio di Tolfa comprendeva le seguenti tenute: Prato Cipoloso (rubbia 191,2; seminativo 53,1; resto macchioso); Campo Rosso e Bocca di Lepre (141; 57; id. con fontanile); Selciata (114, 2,2; 64, 3,2; id. id.); Castelsecco e Campaccio (172, 2,2; 33,15; macchiosa); Castrica (140,2; 52,2; id. con fontanile); Rocchette (252,2; 60,13; id.);

Granciare (235, 1,3; 46,15; id.); Colle di Mezzo (175,3; 46,14; id.); Poggio Felicioso (60; 15; macchioso e pascolare per bestie grosse); Fontaninversa di sopra (80; —; pascolare, macchiosa con fontanile che serve le quattro tenute contigue); id. di sotto (196, 1,2; 90,10; macchiosa); Maggiorana (232, 3,2; 10, 14,2; macchiosa); Chiaruccia (381, 2,2; 111,5; macchiosa con fontanile alle falde del monte); Spizzicatore (212, 3,1; —; id. id.).

Vi erano infine le tenute di Monterotondo, Vecchiazza, Poggio, Briccolo, Roccaccia e Zanfone, della complessiva estensione di R. 520. Tutte queste tenute erano libere (44).

Nel territorio di Civitavecchia, erano comprese le seguenti tenute: Ferrara (419, 10,3; 230; macchioso e scaglioso); in 13 quartucci di esse il doganiere godeva dello ius pascendi con le pecore e, su di una parte, di essa, la comunità di Civitavecchia quello con il bestiame grosso, mentre su un'altra parte godeva lo ius serendi sempre senza pagamento di terratico e risposta al doganiere. Sembra però che quest'ultimo diritto forse controverso.

Altre tenute: Banditella (80; 15) appartenente alla comunità, ma i doganieri godevano lo ius serendi in due prati da essi e dai loro affittuari falciati; quanto al resto i rapporti con la comunità era regolata come nei 13 quartucci di cui sopra. Analogamente si dica per una parte della tenuta del Sugareto; nell'altra (Rubbia 150, di cui 130 lavorativi e prativi con fontanile), quantunque si affermasse, sia pure in forza dubitativa, lo ius serendi della comunità, il doganiere godeva dello ius pascendi (45).

Nel territorio di Toscanella erano comprese altre sette tenute, e cioè: Montebello (800; 640;) con fontanili un casale grande ed una chiesa; Carcarella con un casale nuovo e quarti annessi (Poggio, Porciano, Pian della Selva, Pian Fagiano) (R. 724, 1-2; 512, 2,2); Mignattara ovvero Sansecchio (250; 200; pascoli e sterpi) in cui il doganiere godeva da « Sant'Angelo di settembre » [29 settembre, San Michele] a tutto l'8 maggio lo ius pascendi, mentre quello serendi e la « erba d'estate » spettavano ai diversi particolari padroni della tenuta; Poggio Martino (250; 200; pascolivo, macchioso con fontanile) con analoghe condizioni; Castel Ghezze e Formicone (120; 100) come sopra; Poggio della Ginestra (110; 80); e Pian d'Arcione (220; 150) comprensiva di macchie, sughereti, fontanile mantenuto dal doganiere. In formula dubitativa (« si dice ») si accenna allo ius pascendi dei lavoratori di Poggio Martino e di Castel Ghezze (46).

Nel territorio infine di Vetralla vi era la tenuta di Norchia (638, 3,2; 520) (4). Rispetto alla ricognizione fatta eseguire nel 1758 dal precedente concessionario conte Nicolò Soderini, restavano escluse dall'appalto, perché di esse era stato disposto a favore di altri concessionari le seguenti tenute:

- 1) Prato Votatore (rubbia 171) affittata a Gerolamo Capalti.
- 2) Monte Lupellaro (213) affittata come sopra.
- 3) Casale (332,9) di cui 100 tavv. affittate alla Università degli Agricoltori di Tolfa.

- 4) Valcardosa (386,15) *idem* per la stessa estensione.
- 5) Bandita Grande (512), *idem* per 117 tavv.
- 6) Manicone d'Ascetta (186, 1,2) *macchiosa*.
- 7) Pontanelle e Sconfitta (295, 3,3), *macchiosa e pascoliva*.
- 8) Monte Santa Caterina (285).
- 9) Capannone (70,20).
- 10) Acquastosta (186,6), *tutta macchiosa e pascoliva per bestie grosse* (48).

II. - Fontanili

I periti d'ambo le parti procedettero pure alla « descrizione dei fontanili esistenti nelle tenute camerali comprese nell'appalto delle dogane ». Si tratta di 14 indicazioni relative anch'esse ai territori di Civitavecchia, Tolfa, Vetralla, Toscanella nonché a quello di Allumiere, e cioè: Ferrara (Civitavecchia); Spizzicatore (Allumiere); Fontana inversa ossia Rocchette; Vallembrici; « selciata al disotto della strada consolare che va da Civitavecchia, e resta prima di arrivare a Santa Marinella »; Chiaruccia; Norchia (Bagarolo, Vetralla); Pian d'Arcuione; Poggio Martino; Mignattara (S. Lorenzo); Fontaniletto al di sotto del casale di Montebello dalla parte della Carcatella; il Saetto (Montebello) (49).

Poi, « al disotto del casale verso Montalto vi era una sorgente d'acqua la quale è stata allacciata, e vi è stato costruito un fontaniletto denominato dell'Olmo per uso del bestiame »; Montebello « in detto territorio che resta contiguo alla strada de calessi » (50).

III. - Granaio di Corneto

Il 15 ottobre, il cassiere dell'appalto in Viterbo Carl'Antonio Quaglia si recò ad Allumiere a cavallo con i periti camerali Angelo Antonio Persiani e Luigi Pasquali, « per la stima, e conta dei bestiami, stigli ed attrezzi », con l'architetto Navona per quella delle fabbriche, con l'abate Sperandini ed il notaio. Da Allumiere si portarono a Corneto « per descrivere il nuovo magazzino fabbricato [...] in detta città », cioè un « granaro posto nella città di Corneto spettante alla R.C.A. ed unito all'affitto delle Dogane del Patrimonio situato nella strada che conduce alla Porta Nuova e precisamente in vicinanza dell'Oratorio della SS.ma Trinità: ed è composto da un pian terreno e da uno superiore. Nel granaro terreno si trova una porta nella testata verso il detto Oratorio, avanti detta porta una cordonata di selciata che sale alla medesima, fusto di tale partita tutto foderato con spallettoni intorno, con gangani, bandelle, catenaccio al di fuori, passatore, bracciolo di ferro al di dentro, serratura e chiave; soglia e stipiti di pietra a mezza altezza. Lo stesso granaro è composto di tre corsie con sua volta, e numero otto pilastri isolati con dado alle imposte, pavimento mattonato e mura e volte incollate; n. 12 fenestre con ferrata di ferro, soglie di pietra, telari di legno con ramate; altre due fenestre più piccole nella testata

che divide colla cordonata, nelle quali vi sono pavimenti con telari con ramate e ferrate di ferro. Sotto le ultime descritte fenestre, due porte, una delle quali mette nel sottoscala con fusto di due partite, con guarnizioni smussa, gangani, bandelle, serrature chiave stanghetta e maniglia tonda e soglie di pietra. Pavimento di detto sottoscala mattonato, muri e volte incollate. Una fenestra verso la strada con ferrata di ferro e ramata. Altro incontro detto corrispondente al ripiano della cordinata con telaro e ramata e tavolato nel sesto. L'altra porta mette al ripiano della cordonata che sale al di sopra e vi è il fusto di due partite tutto foderato con gangani, bandelle serratura, chiave stanghetta, maniglie, guarda bracciolo di ferro al di dentro e soglie di pietra. Nello stesso ripiano altra porta che dal vicolo superiore entra nel descritto ripiano con fusto di due partite tutto foderato con spallettone intorno quattro gangani, quattro bandelle, catenaccio al di fuori, passatore e serratura, chiave, bracciolo al di dentro, soglia e stipiti di pietra a mezza altezza e cordonata al di fuori. Nel medesimo ripiano una fenestrella con ferrata di ferro ramata e telaro. Pavimento di detto ripiano selciato, mura e volti incollati. La cordonata che sale al granaro superiore è formata da due branchi con n. 20 cordoni di travertino e selciata fra i medesimi muri che circondano la medesima tutti stabili col parapetto da un lato del secondo branco con lastre di travertino su la di lui grossezza. Tetto impianellato che copre la medesima con due paradossi diagonali, e altre nel mezzo nel ripiano intermedio alla medesima cordinata selciata nel pavimento e 2 fenestre in tutto simili alle descritte, una delle quali corrisponde alla strada maestra e l'altra all'orto di San Marco. Altre quattro fenestre in alto con ferrate di legno, telari e ramate e un lucernale con suo fusto, gangani, bandelle e nottole. Pavimento del ripiano superiore parimente selciato, e porta, che entra nel granaro superiore con soglia e stipiti di travertino a mezza altezza, fusto di due partite, tutto foderato, 4 gangani, 4 bandelle, serratura, chiave, stanghetta e bracciolo di ferro al di dentro con 2 maniglie quadre. Pavimento di detto magazzino superiore mattonato, mura incollate e n. 8 pilastri di muro di mattoni isolati e incollati. Tetto impianellato formato a padiglione con n. 4 incavallature e n. 8 mezze incavallature con staffoni di ferro alle testate e altri 3 staffoni di ferro che collegano l'intonaco colla corda nella testata verso il predetto Oratorio della SS.ma Trinità, due dossi diagonali ed altri paradossi nel mezzo; n. 13 fenestre con ferrate di legno, telari parimenti di legno con ramate di ferro. Nella testata verso la cordinata altre due fenestre con telari a ramata.

Li muri esterni di detto magazzino sono tutti incollati, e stabiliti con mostre ribaltate attorno ai vani delle fenestre e porte, dado risalato sotto la gronda del tetto, ed altro dado che divide l'altezza delle rispettive facciate sotto la gronda da testi, vi è la selciata nella larghezza di palmi 5.

Nel mezzo della facciata della strada maestra vi è una lapide di marmo coll'iscrizione e sua cornice intorno di muro e per 2 piedi un zoccolo risalato alto palmi 5,1/2 » (51).

IV - Pecore, capre, cavalle

1) PATRIMONIO ZOOTECNICO

Il 22 ottobre 1785 si portarono « sulla faccia del luogo destinato alla tetta conta e consegna fuori della... porta di Firenze nel territorio di Viterbo, ne' siti detti il Bagnaccio e l'Acqua Rossa », i periti dell'appalto Persiani e Pasquali, con lo Sperandini, Sostituto Commissario RCA, « come quello che nella consegna dell'infrascritta massaria fatta ai detti Signori Valdambrini venne eletto dalla stessa RCA in perito periziere; ad effetto di assistere alla conta della massaria di dogana che essi Signori Valdambrini consegnano e rispettivamente ricevono, e riconoscere la qualità del bestiame loro annessi e connessi per apprezzare e stimare ad uso di arte ed alla mercantile detta massaria ».

Si tratta di un complesso di 6.476 capi di bestiame stimati Scudi Romani 11.200,60, e partitamente: Pecore figliate 1817 (stimate S.R. 1,87 l'una); gravide 1701 (1,72,1/2); sode 1538 (1,81,1/2); recchierelle 959 (1,45); ciavaretti 101 (1,50); montoni 360 (2,70) (52). Capre e becchi: 507 (1,79) dal valore complessivo di S.R. 887,25. Terricciole e beccarelli: 117 (1,10) id. 128,70. (53).

Cavalle e polledri: 179, valutati S.R. 4.021. Si avverte tuttavia che « alli suddetti scudi 4021 si defalcano 21 cavalle ed un castrone alla ragione di 3 cavalle per ogni migliaro di pecore e capre che secondo l'arte devono andar sotto, onde ragguagliato il prezzo di esse sopra la valuta intiera e stima delle suddette bestie cavalline tanto grosse che piccole, tanto maschi che femmine all'entrante ragguagliato prezzo di scudi 22,46 per cadauna importano scudi 478,40 sicché restano a pagamento scudi 3452 », che, sommati agli altri 11.813,41 raggiungono S.R. 15.356,01.

Si notava infine che, succedendo questa volta i Valdambrini a loro stessi, si ometteva la garanzia di sei mesi « per conto del mal delle visciole », come in passato si era fatto con l'appalto Salvi (54).

2) STIGLI ED ATTREZZI DELLA MASSARIA

L'inventario di queste voci (« stigli ed attrezzi della massaria di pecore, capre e cavalle dell'appalto della dogana del Patrimonio »), comprende in particolar modo quanto era necessario per la confezione di burro e formaggi, oltre a coperte, imballaggi, ferri vari etc. E cioè: coperte di zegrino (53) bardelle armate (13) e disarmate 5; balloni da soma 4 e da ceste e da lana 46; sacchi da canovaccio 59; basti armati 48; caldarello da acqua cotta 15; ramine in parte rotte e in parte usate 8; boccali di rame 10; caldari grandi da cacio 11 (dal peso di libbre 647); secchi da latte 27; tavole da cacio 6; barilozze cerchiate di ferro 15 e di legno 7; pezze di seta 43; paia di tenaglie 4, martelli 4; incastri 4; pali di ferro 1; zappe 1; accette 21; cucchiari da ricotta 7; coltelli da cacio 3; bilancia con coppa di rame 3 (55); marchetti da fuoco e da taglio 13; ferri da tenere le caldare 8; « mazzi di cerchi da cascio o siano caccine » 356; ruspole da tenere in guaglio 5; ronche di ferro 13; pale

id., 2; staderette piccole da saccoccia 1; lanterne usate di latta 5; marchi da coscia e da spalla 4; ruote per arrotare ferri 3; padella di rame 1; mezzi barili di vino 2; vettine da oli 4; sella armata per il vergaro usata 1; passatore 1 (56).

Gian Ludovico Masetti Zannini

NOTE

(1) DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia e l'alimentazione di Roma nel Medio evo e nell'età moderna*, Roma 1918, p. 21.

(2) NICOLAI N. M., *Memorie, leggi ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma*, III, Roma 1803, p. 203.

(3) DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia* cit., pp. 20-22 e fonti cit.

(4) [SARZANA E.], *Della capitale de' Toscaniensi e del suo Vescovado [...]* opera dedicata alla Santità di N. S. Papa Pio VI, Montefiascone MDCCLXXXIII, p. III. Interessa la nostra disciplina il capitolo dedicato alle proprietà terriere della Mensa vescovile di Viterbo nel territorio di Toscanella (oggi Toscana) *ibid.*, pp. 446-452.

Per quanto riguarda Corneto [Tarquinia], nei secoli precedenti, vedasi *Fonti di Storia Cornetanica*, II, *Lo statuto dell'arte degli ortolani dell'anno MCCCLXXIX*, a cura di GUERRI F., Roma 1909. Nella introduzione, ampi ragguagli sulle condizioni sociali e giuridiche della città dalla seconda metà del sec. XIV a tutto il sec. XVI. Alla p. XXXIX si nota che nei secoli XIV e XV, con eccezione delle selve a Nord-Ovest e per i pascoli, non esistevano latifondi intorno a Corneto, ma la proprietà era ampiamente suddivisa.

(5) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro romano. L'annona di Roma. Sommario storico*, Roma 1911, pp. 85-88 e fonti cit. Decisioni del tribunale della Reverenda Camera Apostolica confermavano le antiche immunità concesse ai cittadini di Roma e di Toscanella esentati dal pagamento della fida; né si ebbe riguardo per la qualità di quanti attentavano a tali diritti. Si ricordano così sentenze di condanna (1646, per violenze contro i fidati) contro il marchese Michelangelo Muti; il duca Paolo Giordano Orsini, il principe Taddeo Barberini, il duca Gerolamo Mattei (1647, per inosservanza dei privilegi dei fidati). Lo stesso tribunale si pronunciò a favore di questi ultimi nel 1705 contro gli affittuari della gabella delle porte di Roma, e nel 1707 contro la comunità di Civitavecchia, non avendo essi rispettate le costituzioni sui pascoli ed i passaggi dei bestiami, cfr. DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia* cit., pp. 52-53 e fonti cit.

(6) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit., p. 90.

(7) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit., p. 97.

(8) In CUGNONI G., *Appendice al commento della vita di Agostino Chigi detto il Magnifico*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », VI, n. 18, p. 156 ss.

(9) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit. p. 110 ss; DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia* cit., p. 42 ss. e fonti cit.

(10) NICOLAI N. M., *Memorie* cit., III, p. 202-203.

(11) Nel 1731 supplica della università degli affidati a Clemente XII denuncia il difetto di erbe a causa della siccità, DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit., p. 305 ss. Nel 1734 fu effettuata una notevole vendita di foraggio alla cavalleria spagnola, CAMPANARI S., *Tuscania e i suoi monumenti. Opera postuma* ... I, Montefiascone [1856], p. 281. Ma nel 1671 (breve di Clemente X, 14 settembre) vi era stata una grave crisi, CAMPANARI S., *Tuscania* cit., II, Montefiascone 1856, pp. 323-324, doc. 107.

Indice di un rinnovamento sociale sono i nuovi statuti di Toscanella emanati da Pio VI il 2 settembre 1785, cfr. CAMPANARI S., *Tuscania* cit., II, pp. 328-333, doc. 110. Per quanto riguarda Tarquinia va ricordata « la sua importanza agricola e la sua decorosa condizione nella maremma romana », DASTI L., *Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto*, Roma, 1878, p. 30. Lo stesso autore, alla p. 481, così tratta della agricoltura di quell'agro con particolare riguardo agli ultimi decenni del sec. XIX: « La norma generale dell'agricoltura è quella in uso da secoli nell'Agro Romano. Campi lavorativi e pascolivi, prato dove si pascola l'inverno, l'estate e l'autunno, e si raccoglie fieno in primavera; boschi d'alto e basso fusto, nei quali si eseguono in turno tagli per carbone, per legna da ardere, per legnami d'attrezzi campestri, e talvolta per potassa e scorza. In un raggio di circa tre chilometri in media dalla città vi sono orti, oliveti, pomari, giardini e vigne ».

(12) DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia* cit., pp. 51-52.

(13) MILELLA N., *I Papi e l'agricoltura nei domini della Santa Sede*, Roma 1880, pp. 122-124.

(14) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit., p. 312 ss.

(15) DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura* cit., p. 314, in data 23 settembre 1749.

(16) DE SANCTIS MANGELLI A., *La pastorizia* cit. p. 167 e ss.

(17) MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica...*, Indice, II, Venezia 1878, col. 483.

(18) ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (d'ora in avanti A.S.R.) *Camerale I*, registri 338-376, conti e giustificazioni. (1689-1707). Ringrazio il prof. Elio Lodolini per la competenza e la cortesia con cui mi ha facilitato la ricerca in questo come in altri fondi dell'A.S.R.

(19) A.S.R., *Camerale I*, 377-388.

(20) A.S.R., *Camerale I*, 389, conto e giustificazioni degli eredi del qm. Girolamo Gori cessionario di Giovanni Francesco Benzoni e di Giovanni Francesco Patriarca appaltori della gabella della carne 1711-1712; 391, id. 1712-1713.

(21) A.S.R., *Camerale I*, 387-388, conto e giustificazioni di Ercole Consalvi amministratore delle dogane 1711-1712; id., « per la mancanza di G. Figoli » 1711-1714.

(22) A.S.R., *Camerale I*, 392-396 (1712-1714); 400-403 (1714-1717); 405-408 (1717-1721); 412-440 (1721-1738).

(23) A.S.R., *Camerale I*, 441-444, conto, giustificazione ed effetti della « mancata ragione » (1739-1743).

(24) A.S.R., *Camerale I*, 445-478.

(25) A.S.R., *Camerale I*, 479-482.

(26) A.S.R., *Camerale I*, 483-511.

(27) A.S.R., *Camerale I*, 512-539.

(28) A.S.R., *Camerale I*, 540-545 (1767-1769); 547-549 (1769-1770); 551-553 (1770-1771); 555-557 (1771-1772); 559-561 (1772-1773); 562-565 (1773-1774); 567-569 (1774-1775); 571-573 (1775-1776).

(29) A.S.R., *Camerali I*, 546 (1769); 550 (1770); 554 (1771); 558 (1772); 566 (1774); 570 (1775); 574 (1776).

(30) A.S.R., *Camerali I*, 575-637 (1776-1797). Nello stesso fondo, altri documenti, che tuttavia indichiamo, relativi ad anni ed uffici diversi da quelli su cui verte la presente ricerca. E cioè: 638 (1797-1798, conto di supplemento per la tesoreria) 639 (1797-1800, annotazioni per la gabella del macinato); 640 (1745-1798, spoglio dei bilanci del libro mastro della provincia del Patrimonio e Stato di Castro e Ronciglione); 641-646 (1800-1801, conto e giustificazioni del tesoriere Domenico Valdambrini); 647 (1801, id. di Giuseppe Fretz cassiere deputato dalla S. Congregazione del Buon Governo ad esigere in parte della provincia del Patrimonio la tassa provvisoria di baj. 30); 648 (1801-1805 saldo conti tassa sul bestiame bovino); 649 (1801-1809, stati di dativa della provincia del patrimonio e Ducato di Ronciglione); 650-656 (1802, conto e giustificazioni di Domenico Valdambrini amministratore camerale di Viterbo); 657 (1802-1815, libro dei denari che si pagano a conto della provincia del patrimonio); 658-660 (1803, conto dell'amministratore camerale di Viterbo).

Vedi ancora, A.S.R., *Buongoverno*, serie III, b.1; «Richiesta da rendiconto del cittadino Valdambrini tesoriere del patrimonio avanzata dal ministro delle Finanze al commissario della contabilità 3 glaciale anno VII» (il 3 nivôse anno VII, corrisponde alla domenica 23 dicembre 1798), con allegato l'abbozzo dei conti della tesoreria e della dogana a tutto settembre 1798, anno quarto del novennio; ibid., serie III, b. 2 16, «Rendiconto dei cittadini Pier Paolo Valdambrini e figlio, tesoriere della provincia e appaltatori della dogana del Patrimonio, fruttifero [la fine del mese, al 16 settembre] anno VI [1798]»; ibid., serie VIII, b.19, «Consiglio Fiscale 1815-1864, Transazione Eredi Valdambrini appaltatori camerali del macinato, dogane, fida etc, e tesoriere del Patrimonio dal 1796»; ibid., serie XII reg. 1604, «Patrimonio, tasse diverse date in esigenza dal Buon Governo a Pietro Paolo e Domenico Valdambrini, nuovi tesoriere della provincia del Patrimonio durante il novennio della loro tesoreria, dal 1° ottobre 1794 a tutto settembre 1803» (comprende rendiconti di esazioni delle seguenti tasse: dei centomila scudi, dei terremoti di Rimini e Città di Castello, degli agenti in Roma, degli utensili, dei birri di campagna, gabella del sale di forniture coattive); ibid., serie XII, reg. 1607: «Saldo dei conti dell'anno sussidio camerale di scudi centomila, da gennaio 1784 a tutto dicembre 1792».

Nel primo novennio dell'appalto Valdambrini si dovettero regolare i conti del Salvi, debitore di 15.000 scudi di conto di prestanza, di 4979,40 per il macinato, di 8500,62 come tesoriere e 6415,37 come doganiere. Tra i debitori per l'anno 1775 figura la «Università degli agricoltori e moscettieri della Tolfa per facoltà concessagli di far passare i loro bestiami ne' tagli freschi delle selve di detta terra» dietro corresponsione di un canone di scudi 80. In una memoria allegata si legge: «Le dogane della Provincia, del Patrimonio, crescono quest'anno 1775 scudi 40 per tanti che rispettivamente calarono nel 1774. Un tal calo del 1774 nacque per essersi venuto in cognizione che fin dall'anno 1770 era stata addebitata di più del dovere l'Università degli agricoltori e moscettieri di Tolfa. ... e per ciò in vece di passarsi in debito della medesima Università l'annua risposta di scudi 80 fu addebitata in detto anno di soli scudi 40». L'entrata del 1774 della dogana fu di scudi 142730,71, quella dell'anno successivo di scudi 141674,36. A.S.R., *Camerali I*, reg. 640, «Spoglio dei bilanci del libro mastro 1745-1798», «Bilancio del libro mastro della provincia del Patrimonio e Stato di Castro e Ronciglione dell'anno 1775», «bilanciato li 9 agosto 1776».

(31) A.S.R., *Notarile*, n. 1178, parte IV, 1785, atti del notaio Silvio Antonio Mariotti, ff. 11 r. - 12 v. allegato «*Descriptio et consignation bonorum cameralium dohanae Patrimonii pro Reverenda Camera Apostolica et Illis DD. Petro Paulo et Benedicto de Valdambrinis*», ff. 11 r. - 145 r., 161-163, 182-184, 186.

(32) A.S.R., *Notarile* cit., f. 13 r.

- (33) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 16 r.v., 24 v. - 25 r.
- (34) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 17 v. - 18 r., 20 r - 22 v.
- (35) A.S.R., *Notarile* cit., f. 22 v.
- (36) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 27 r - 29 v.
- (37) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 30 r. - 34 v.
- (38) A.S.R., *Notarile* cit., f. 38.
- (39) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 40 r. - 62 v. Risulta dai fondi camerali dell'A.S.R., *Camerali I*, reg. 601: «Giustificazioni del conto de' Signori fratelli Valdambriini tesorieri della provincia del Patrimonio dell'anno primo del secondo novennio da ottobre 1785 a tutto settembre 1786», n. 20, che il giorno 8 maggio 1786, mons. Giuseppe Mirelli Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica, a nome del tesoriere generale assente Fabrizio Ruffo ordinava ai Valdambriini il pagamento di scudi 1600, cioè della metà di quanto era stato convenuto con il signor Filippo Parda impresario e ispettore generale delle fabbriche camerali del Patrimonio, per «la costruzione non solo di un casale con chiesola et annessi nella tenuta di Pian d'Arcione unita all'appalto di dette dogane in vicinanza del fontanile del Poggio San Martino [vedi nota 49 di questo scritto], ma ancora di un nuovo magazzino da grano nel sito scoperto, o sia cortile del Palazzo Camerale di Toscanella da unirsi all'altro ivi esistente».
- (40) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 64 r. - 67 v.
- (41) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 68 r. - 70 v.
- (42) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 73 r. - 131 v. A f. 71 le patenti degli stimatori, a f. 72 una memoria dei Valdambriini.
- (43) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 88 r. - 93 r.; 114 r. - 116 r., «Nota delle tenute camerali della dogana del Patrimonio comprese nell'appalto di detta dogana e consegnate all'Illmi SS.ri Fratelli Valdambriini nuovi affittuarij presso i loro confini come distintamente furono fatti ricercare nel 1758 dall'Ill.mo Sig.r Conte Niccolò Soderini passato affittuario per mostrare e identificare lo stato delle dette tenute e loro estensione e qualità, tali quali però, e per tante quante sono a corpo non a misura, ed a solo comodo del presente appalto, e non altrimenti».
- (44) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 88 r - 90 v.
- (45) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 90 v. - 92 r.
- (46) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 92 r. - 114 r.
- (47) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 114 r - v.
- (48) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 114 v. - 116 v.
- (49) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 82 r. - 87 r., 120 r. - 125 r.
- (50) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 125 r. - 126 v.
- (51) A.S.R., *Notarile* cit., ff. 13 r. - 16 r.
- (52) A.S.R., *Notarile* cit., f. 73 r.
- (53) A.S.R., *Notarile* cit., f. 73 v.
- (54) A.S.R., *Notarile* cit., f. 136 r.
- (55) A.S.R., *Notarile* cit., f. 75 r. v.
- (56) A.S.R., *Notarile* cit., f. 134 r. Il documento è datato Viterbo 23 ottobre 1785.